

Anno IV
N° 4/2016
Ott./Nov./Dic.
Periodico trimestrale
ISSN 2499-1694

RATIO

Crisi d'impresa

Strumenti operativi per prevenire, gestire e superare la crisi

N. 4
2016



Philip Giordano - "Totem"

Sistema **RATIO**
Centro Studi Castelli

Contiene I.P. - Copia singola € 35,00

Pegno non
possessorio

Finanziamento
garantito da immobile

Novità sul
fallimento

Accesso all'Anagrafe
Tributaria



ACCESSO ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 492-bis C.P.C. - Artt. da 155-bis a 155-sexies disp. att. C.P.C.

Nell'ambito delle procedure concorsuali, la ricerca con modalità telematiche necessaria all'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di beni e crediti da sottoporre ad esecuzione è regolata dall'art. 492-bis C.P.C. e dettagliata dagli artt. da 155-bis a 155-sexies disp. att. C.P.C. Con l'art. 492-bis C.P.C. è riconosciuta la possibilità di ricercare i beni da pignorare a tutti i creditori lasciando, così, ampio margine ai creditori muniti di titolo esecutivo di presentare istanza indipendentemente dall'avvio di una procedura esecutiva. Con l'art. 5 del D.L. 59/2016, convertito con la L. 119/2016, in modificazione dell'art. 155-sexies disp. att. C.P.C., al fine di velocizzare il recupero dei crediti, è data la possibilità al curatore, al commissario giudiziale e al liquidatore giudiziale di avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragione di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo, con autorizzazione spettante al giudice del procedimento.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

**AUTORIZZAZIONI
ALLA RICERCA
DEI BENI DA PIGNORARE**

• Con la sentenza di fallimento, il Tribunale può autorizzare il curatore a servirsi della ricerca con modalità telematiche di cui all'art. 155-sexies disp. att. C.P.C.

• Le ragioni dell'autorizzazione da parte del Giudice Delegato ex art 492-bis C.P.C., consentono di garantire la privacy del debitore da eventuali abusi, in modo che il curatore possa ritenersi legittimato ad effettuare le ricerche necessarie per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita mediante la consultazione delle banche dati pubbliche.

Trib.
Caltagirone,
13.11.2014

• A causa dell'inidoneità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente può essere autorizzato ex artt. 492-bis C.P.C. e 155-quater disp. att. C.P.C. ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.

Trib.
Rimini,
7.11.2015

Tali informazioni tratte dall'Anagrafe dei rapporti finanziari hanno ad oggetto esclusivamente l'individuazione degli istituti di credito presso i quali il soggetto intrattiene rapporti finanziari, ma non anche saldi di conto corrente e movimentazioni, non essendo tale informazione nella disponibilità diretta della P.A.

Esempio



Fac simile istanza di accesso all'Anagrafe tributaria

Fallimento società, con sede in, via

Tribunale n.

Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale

Il sottoscritto dott., nato a, curatore del fallimento in epigrafe,

premessò che:

- in data il Tribunale di ha dichiarato il fallimento della società, con sede in, via, nominando curatore il sottoscritto (doc. 1);
- dalle indagini fallimentari è emerso un credito della società fallita nei confronti della società con sede in, via, Cod. Fisc.;
- l'art. 5 D.L. 59/2016, convertito con la L. 119/2016, ha modificato l'art. 155-sexies disp. att. C.P.C., prevede che "Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti [...]";
- in data il Sig. Giudice Delegato ha autorizzato il sottoscritto ad accedere alle banche dati ex artt. 155-sexies disp. att. C.P.C. e 492-bis C.P.C. (doc. 2);

premessò quanto sopra presenta

istanza

affinché la spettabile Agenzia delle Entrate voglia cortesemente fornire i dati risultanti dall'Anagrafe tributaria relativi alla società

Con ossequi.

Il curatore fallimentare

Allegati:

1. sentenza fallimento
2. autorizzazione del Giudice Delegato